

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. V - Dicembre 2006

12

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAËTANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

- TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 27 dicembre 2006 n. 3067, *sugli accordi procedurali* 3742
- TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 27 dicembre 2006 n. 3052, *sul prelievo venatorio di alcune specie di uccello selvatico protette, in deroga al regime di protezione previsto dalla normativa comunitaria* 3772
- TAR Friuli Venezia Giulia, 13 dicembre 2006 n. 808, *sull'inapplicabilità del codice delle comunicazioni in caso di installazione di antenne paraboliche e radiotelevisive private, in assenza di concessione edilizia* 3819
- TAR Liguria, Sez. I, 18 dicembre 2006 n. 1705, *sulle condizioni di modificabilità soggettiva dei concorrenti di una gara di appalto in caso di cessione d'azienda o trasformazione di società* 3825
- TAR Liguria, Sez. II, 21 dicembre 2006 n. 1712, *sulla lesione dell'interesse legittimo pretensivo nell'ipotesi di silenzio dell'amministrazione* 3832
- TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 14 dicembre 2006, n. 14604, *sugli elementi strutturanti la fattispecie di mobbing nel pubblico impiego e sull'onere della prova* 3902
- TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 ottobre 2006 n. 3786, *sulla giurisdizione del g.a. sulla domanda di risarcimento del danno per esclusione da gara di appalto in assenza della cd. "pregiudiziale amministrativa"* 3960



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

predetto termine sulla domanda di autorizzazione della ricorrente, si era formato il silenzio-assenso) (1).

(1) C. Cost. 6 luglio 2006 n. 265, in *Dir. e Giust.*, 2006, 40, 71.

4072 - Sez. II — 18 dicembre 2006 — Pres. Zuballi — Est. Antonelli — Soc. L. (avv. Tassetto, Zambelli) c. Comune di Chioggia (avv. Papa, Perini), Regione Veneto (n.c.).

[2964/60] Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - In genere - Commissione per la Salvaguardia di Venezia - Parere obbligatorio e vincolante ex art. 6, l. n. 171 del 1973 - Anche su profili edilizi ed urbanistici - Ammissibilità - Conseguenze per l'amministrazione comunale - Fattispecie.
(L. 16 aprile 1973 n. 171, art. 6).

In sede di rilascio di un permesso di costruire, dopo l'invio della pratica da parte del comune alla Regione per l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, alla luce dell'art. 6, l. n. 171 del 1973 così come reinterpretato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 357 del 21 ottobre 1998) la Commissione di Salvaguardia può esprimere il proprio parere vincolante anche su profili edilizi ed urbanistici e non solo su quelli ambientali e, per i profili edilizi su cui si è già pronunciata espressamente, i comuni interessati non possono a loro volta determinarsi in senso difforme (nel caso di specie, la Commissione di Salvaguardia di Venezia aveva espresso il proprio parere sul progetto edilizio rilevando che nella fattispecie al suo esame, l'intervento — qualificabile come mero recupero di un fabbricato ad uso residenziale — era assentibile sotto il profilo edilizio; il comune, per contro, nel suo provvedimento ha sostenuto l'esatto contrario) (1).

(1) C. Cost., 21 ottobre 98 n. 357, in *Riv. giur. edilizia*, 1999, I, 203.

4074 - Sez. II — 18 dicembre 2006 — Pres. Zuballi — Est. Rovis — H. e altro (avv. Carnio, Bertagnolli) c. Regione Veneto (avv. Morra, Zampieri), Comune di Sappada (avv. Gaz), Soc. T. (avv. Carlin).

[3972/1788] Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere e a resistere - Edilizia ed urbanistica - Destinazione urbanistica di aree limitrofe - Impugnazione in sede giurisdizionale - Legittimazione - Condizioni.

In tema di impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente, qualora incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse o comunque su interessi propri e specifici dell'istante, la legittimazione all'impugnativa non deriva dal mero riverbero che la nuova, diversa destinazione attribuita alle aree limitrofe può avere sull'area di proprietà del ricorrente, occorrendo che tale riverbero assuma connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini, cioè, una lesione effettiva ed attuale nella posizione sostanziale dell'esponente: non è sufficiente, al fine di radicare la legittimazione al ricorso, la semplice affermazione che la nuova disciplina urbanistica delle aree adiacenti avrà ripercussioni anche all'esterno delle stesse, ma occorre dimostrare che tali ripercussioni si caratterizzeranno in maniera sicuramente pregiudizievole (1) (2).

(1) Cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 10 giugno 2004 n. 3755; in questa *Rivista C.d.S.*, 2004, 1667 (s.m.).

(2) V. Tar Veneto, sez. II, 20 aprile 2006 n. 1127.